

Rapporto sul messaggio

numero	4554
data	2 dicembre 1996
dipartimento	Finanze e economia / Istruzione e cultura

Della Commissione speciale scolastica sul messaggio 3 luglio 1996 concernente la Legge sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici

1. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

L'assicurazione responsabilità civile e infortuni scolastici stata introdotta nel 1927. Nel 1972 lo Stato ha abbandonato l'esazione dei premi (che sono quindi a carico dello Stato stesso), e dal 1976 lo Stato si è riassicurato presso una società di assicurazione (e dunque paga i premi e non le prestazioni).

Il messaggio del Consiglio di Stato propone 5 modifiche rispetto alla situazione attuale, ossia:

a) nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni scolastici:

- 1) abrogare la prestazione assicurativa nell'ambito della cura dentaria a seguito di infortunio;
- 2) abrogare la prestazione assicurativa nel caso in cui l'infortunio avesse come conseguenza il decesso dell'assicurato. L'indennità ammonta a fr. 10'000. per decesso;
- 3) abrogare la prestazione assicurativa nel caso in cui l'infortunio avesse come conseguenza una diminuzione durevole e verosimilmente permanente della capacità lavorativa dell'infortunato. L'indennità ammonta a un massimo di fr. 50'000.-- per caso, secondo il grado di invalidità.

Dato che, dopo le ultime modifiche risalenti al 1984, nell'ambito degli infortuni l'assicurazione scolastica copre unicamente i tre rischi sopra citati (decesso, invalidità, cura dentaria), abrogare le 3 prestazioni in questione, significa stralciare tutte quelle norme di legge concernenti l'assicurazione contro gli infortuni scolastici.

b) nell'ambito della assicurazione sulla responsabilità civile scolastica:

- 4) escludere i docenti delle scuole cantonali di ogni ordine e grado dalla cerchia delle persone assicurate;
- 5) introdurre un'eccezione nei confronti di una parte degli allievi e nei confronti dei docenti delle scuole private, che non sarebbero più assicurati obbligatoriamente dallo Stato.

2. LE PROPOSTE COMMISSIONALI

La Commissione scolastica approva i punti 1) e 4) del messaggio, mentre invita il Gran Consiglio a respingere i punti 2), 3) e 5) dello stesso.

Discussione:

ad 1)

Questa modifica si impone, perché con la LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, la prestazione assicurativa nell'ambito della cura dentaria a seguito di infortunio risulta già essere garantita dalla copertura di base (obbligatoria) della Cassa malati cui appartiene l'allievo.

Opportuno e necessario appare quindi che lo Stato abroghi tutte le norme del DL relative alla propria assunzione dei costi attinenti alla cura dentaria a seguito di infortunio, tanto più che l'assunzione di tali spese ad opera della Cassa malati è subordinata al fatto che non vi sia già un altro assicuratore che assuma le medesime prestazioni.

Questa modifica consentirà allo Stato di risparmiare circa 500'000.-- franchi all'anno sui premi.

ad 2) e ad 3)

La Commissione non condivide la proposta del Consiglio di Stato di eliminare anche l'assicurazione decesso e invalidità, perché in questo caso non vi è una doppia assicurazione, dato che tali assicurazioni non sono comprese nell'assicurazione di base obbligatoria. Del resto lo stesso Consiglio di Stato ammette che non tutte le famiglie sono assicurate contro il decesso o l'invalidità dei figli a seguito di infortunio occorso a scuola. La Commissione, pur consapevole del fatto che nessun risarcimento finanziario potrà mai compensare la perdita di un figlio, o il suo diventare invalido, ritiene però che non vi siano motivi per eliminare tale assicurazione e propone dunque di mantenerla.

Per l'assicurazione invalidità e decesso bisogna calcolare un premio annuo di al massimo 3.-- franchi per allievo che, moltiplicato per il numero degli allievi, porta a un importo di circa 130'000.-- franchi annui. E' facoltà del Consiglio di Stato o stipulare una nuova assicurazione con i premi più bassi, o assumere in proprio i costi delle prestazioni per invalidità e decesso: la Commissione invita il Consiglio di Stato a trovare la soluzione più economica, tenendo conto del (fortunatamente) bassissimo rischio di invalidità o decesso di allievi in seguito a infortunio scolastico (negli anni 1993-95 si sono avuti 2 casi di decesso e 5 di parziale invalidità, con delle prestazioni totali di 20'000.-- franchi - decesso - e con 50'000.-- franchi di riserva per i casi di invalidità in sospeso, mentre i premi pagati per assicurare questi rischi sono stati

di 390'000.-- franchi in tre anni!).

ad 4)

Questa è una modifica opportuna, perché con l' entrata in vigore, al 1° gennaio 1990, della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, la responsabilità civile dei docenti cantonali è già coperta dallo Stato. Il mantenimento dello status quo legislativo porterebbe a un doppio assicurativo.

Lo Stato continuerà, per contro, ad assicurare per la responsabilità civile gli allievi delle scuole comunali, consortili e cantonali, e i docenti comunali e consortili.

La situazione di allievi e docenti delle scuole private è discussa in seguito.

A titolo di informazione, citiamo qualche dato: attualmente il premio, a carico dello Stato, per la RC è di franchi 0,70 (settanta centesimi) per allievo, e in tale premio sono compresi anche i rispettivi docenti. La responsabilità civile degli assicurati è coperta dall' assicurazione fino ad un massimo di franchi 1'000'000.; per i danni materiali è prevista una franchigia di 100.-- franchi per sinistro che vanno a carico dell' assicurato.

ad 5)

La Commissione non condivide la proposta di escludere dalla copertura assicurativa obbligatoria una parte degli allievi e tutti i docenti delle scuole private.

Avremmo così un ritorno, ma solo per alcune categorie di allievi e docenti, all' esazione dei premi, esazione che fu abbandonata per tutti sin dal 1972.

Per la RC questa esclusione, sia detto per inciso, porterebbe a un risparmio per lo Stato di franchi 160.--

(centosessanta), ossia franchi 0,70 moltiplicati per i 223 allievi di scuole private non parificate della fascia dell' obbligo.

La Commissione scolastica chiede dunque al Parlamento di mantenere lo status quo in base a cui anche gli allievi delle scuole private nella fascia dell' obbligo sono assicurati obbligatoriamente dallo Stato contro gli infortuni scolastici (limitatamente al decesso e all' invalidità) e per la responsabilità civile, e i loro docenti sono assicurati per la responsabilità civile.

3. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Dato che la Commissione propone di mantenere l' assicurazione infortuni scolastici per quanto riguarda l' assicurazione invalidità e decesso, anche il titolo e la sistematica della legge vanno cambiati rispetto alla proposta contenuta nel messaggio del Consiglio di Stato.

Articolo 1

Precisa che è istituita una cassa di assicurazione per la RC e gli infortuni scolastici a favore degli allievi di tutte le scuole pubbliche (dall' assicurazione infortuni sono esclusi gli apprendisti, già assicurati secondo la LAINF) e delle scuole private della fascia dell' obbligo.

Gli allievi delle scuole d' arti e mestieri e d' arte applicata sono considerati apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale.

A favore dei docenti delle scuole pubbliche dell' infanzia ed elementari (ossia di tutte le scuole pubbliche dei comuni e dei consorzi) e delle scuole private della fascia dell' obbligo, come pure degli allievi delle scuole per apprendisti, è istituita la cassa di assicurazione per la responsabilità civile.

Come già spiegato, sono esclusi i docenti dello Stato, in quanto già assicurati grazie alla legge sulla responsabilità civile degli enti e degli agenti pubblici.

Articolo 3

Immutato rispetto alla situazione odierna: allievi e docenti delle scuole private fuori della fascia dell' obbligo possono fare domanda di assicurarsi presso la cassa di assicurazione.

Articolo 4 lett. b)

Per "terze persone" si intendono le persone danneggiate che non siano docenti ed allievi. Sono tuttavia coperti dall' assicurazione RC i danni subiti da docenti ad opera di allievi e i danni subiti da allievi ad opera di docenti.

Come attualmente (vedi art. 12 del regolamento sull' assicurazione RC e gli infortuni scolastici del 21 febbraio 1975) restano escluse dall' assicurazione RC le pretese fatte valere da docenti nei confronti di altri docenti e quelle fatte valere da allievi nei confronti di altri allievi.

Articolo 5 cpv. 2

Ritenuto che i premi sono un elemento importante del contratto assicurativo, si ritiene opportuno fissare nella legge il principio della rinuncia dello Stato ad esigere premi nell' ambito dell' assicurazione sugli infortuni scolastici.

Ricordo che sin dal 1972 c' è l' esenzione dei premi per infortuni scolastici, per qualsiasi allievo di scuola pubblica o privata.

Articolo 6 cpv. 2

Per danni materiali, la Commissione concorda con la proposta di lasciare al Consiglio di Stato la competenza di stabilire la franchigia per sinistro (attualmente di 100.-- franchi), confidando che il Consiglio di Stato non modifichi in modo sostanziale tale franchigia.

Allegato:

Sulla base del testo proposto dalla Commissione scolastica, la modifica dell' art. 18 della legge della scuola non è più necessaria.

Resta inteso che in occasione di una futura modifica della legge della scuola, il termine "decreto legislativo" andrà

sostituito con il termine "legge".

4. CONCLUSIONE

La Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio ad approvare l' annesso disegno di legge.

Per la Commissione speciale scolastica:

Maddalena Ermotti-Lepori, relatrice
Adobati - Agustoni - Bernasconi - Bordogna -
Carobbio K. - Cotti - Duca Widmer - Menghetti -
Morisoli - Nova - Plebani - Quattrini - Righetti -
Simoneschi-Cortesi - Zappa.
Disegno di

LEGGE

concernente l' assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto l'art. 18 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- visto il messaggio 3 luglio 1996 n. 4554 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 dicembre 1996 n. 4554 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

Articolo 1

Istituzione di una cassa di assicurazione e sua amministrazione

1 E' istituita a favore degli allievi delle scuole pubbliche dell'infanzia, delle scuole pubbliche elementari, speciali, medie e postobbligatorie e delle scuole obbligatorie private una cassa d'assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni scolastici.

2 Per la responsabilità civile la cassa d' assicurazione è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche dell'infanzia, delle scuole pubbliche elementari e delle scuole obbligatorie private e a favore degli apprendisti.

3 Il Consiglio di Stato provvede alla sua amministrazione.

Articolo 2

Riassicurazione

Il Consiglio di Stato ha la facoltà di stipulare un contratto di riassicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza degli istituti d' assicurazione privati del 23 giugno 1978.

Articolo 3

Persone assicurate

1 Fanno obbligatoriamente parte della cassa d' assicurazione tutte le persone di cui all' art. 1 della presente legge.

2 La cassa d' assicurazione può ammettere al beneficio dell' assicurazione gli allievi e i docenti delle scuole private non contemplati dall' art. 1, purché ne facciano domanda.

Articolo 4

Scopo

L'assicurazione ha lo scopo:

a) di assicurare tutti gli allievi delle scuole di cui all' art. 3 della presente legge contro le conseguenze degli infortuni che possono colpirli nell' ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori degli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola;

b) di coprire la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone assicurate e di terze persone, come pure la responsabilità civile delle persone assicurate nei confronti di terze persone.

Articolo 5

Prestazioni e premi dell'assicurazione sugli infortuni scolastici

1 Le prestazioni dell' assicurazione sugli infortuni scolastici comportano:

a) in caso di decesso, e cioè quando l' infortunio ha per conseguenza la morte dell' assicurato, una indennità di fr.

10'000.-- per ogni allievo;

b) in caso di invalidità totale, e cioè quando l' infortunio ha per conseguenza una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative dell' assicurato, secondo il grado d' invalidità, fino a fr. 50'000.-- per ogni allievo.

2 I premi sono interamente a carico dello Stato.

Articolo 6

Prestazioni e premi dell'assicurazione sulla responsabilità civile

1 La responsabilità civile degli assicurati è coperta dall' assicurazione, per ogni sinistro, fino a un massimo di fr. 1'000'000.-- per lesioni corporali e materiali assieme.

2 Per i danni materiali è prevista una franchigia per sinistro, a carico dell' assicurato, stabilita dal Consiglio di Stato.

3 I premi per la responsabilità civile degli assicurati di cui all' art. 1 della presente legge sono a carico dello Stato; i premi per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all' art. 3 cpv. 2 sono a loro carico.

4 L'ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.

Articolo 7

Rimedi di diritto

Contro decisioni prese, in applicazione della presente legge, da unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dall' intimazione.

Articolo 8

Disposizioni abrogative

E' abrogato il decreto legislativo concernente l' assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 10 ottobre 1972.

Articolo 9

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.